

**DELIBERAZIONE 5 APRILE 2018  
198/2018/A**

**APPROVAZIONE DELL'ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE FRA L'AUTORITÀ DI  
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COMUNI ITALIANI PER LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE  
AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE (SGATE) FUNZIONALI ALLA PRIMA  
OPERATIVITÀ DEL BONUS IDRICO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1013<sup>a</sup> riunione del 5 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto indifferibile e urgente.

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque" (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2007) 725 del 20 novembre 2007, recante "I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo" (di seguito: Comunicazione COM(2007) 725);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014) 177 del 19 marzo 2014, recante "Comunicazione relativa all'iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale l'acqua è un bene comune, non una merce»" (di seguito: Comunicazione COM(2014) 177);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", e in particolare gli articoli 58, 60, 61;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto interdirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'articolo 10, commi 14 e 15;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 gennaio 2012;
- il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (di seguito: TIBEG) approvato in Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito: deliberazione 402/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2017, 336/2017/A “Approvazione dello schema di convenzione tra l'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e l'associazione nazionale comuni italiani” (di seguito: Convenzione ARERA – ANCI 2017-2020);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A (di seguito: TICSI);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, approvazione del “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” (TIBSI), (di seguito: deliberazione 897/2017/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/idr, recante “Modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati.”(di seguito: deliberazione 227/2018/R/idr);
- il documento di offerta tecnico-economica ANCI (prot. Autorità 11737 del 5 aprile 2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- il d.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e ha stabilito che l'Autorità definisca il bonus sociale idrico per i richiamati utenti domestici residenti;
- il citato decreto prevede che l'Autorità provveda a disciplinare:

- i. le condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus sociale idrico in base all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati (articolo 3, comma 3, lettera a);
- ii. le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus sociale idrico (articolo 3, comma 3, lettera b);
- con la deliberazione 897/2017/R/idr l'Autorità, chiudendo un ampio processo di consultazione ha approvato il TIBSI che prevede, tra l'altro, che il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (di seguito: SGAt) possa essere utilizzato per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla compensazione e che la richiesta di bonus idrico venga presentata congiuntamente a quella per il bonus elettrico e gas. Il medesimo TIBSI ha rinviato a successivo provvedimento la disciplina dei seguenti aspetti:
  - ✓ la comunicazione, al gestore, dell'ammissione dell'utente alla compensazione, anche attraverso l'utilizzo di SGAt;
  - ✓ il calcolo del periodo di decorrenza e di rinnovo dell'agevolazione;
  - ✓ la comunicazione - nel corso del periodo di erogazione dell'agevolazione - delle variazioni della numerosità della famiglia anagrafica e della residenza;
  - ✓ i contenuti informativi minimi, concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico nonché del bonus idrico integrativo, disaggregati a livello di ATO, che i gestori saranno tenuti a registrare, anche ai fini della loro successiva comunicazione all'Autorità e agli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti;
- con successiva deliberazione, 227/2018/R/idr l'Autorità, anche a valle di incontri tecnici con i gestori del sistema idrico integrato, gli Enti di Governo dell'ambito ed ANCI ha provveduto ad approvare una integrazione del TIBSI che regola le fattispecie di cui al precedente alinea. In particolare il TIBSI così come integrato dalla deliberazione 227/2018/R/idr prevede:
  - ✓ che la comunicazione al gestore dell'ammissione dell'utente al bonus sociale idrico avvenga attraverso SGAt ;
  - ✓ che i gestori del servizio di acquedotto debbano accreditarsi a SGAt al fine di consentire l'invio da parte di quest'ultimo delle informazioni necessarie a validare le domande e ad erogare il bonus;
  - ✓ che le variazioni di residenza e di numerosità familiare in corso di agevolazione, salvo specifiche eccezioni, trovino applicazione al momento della richiesta di rinnovo;
  - ✓ che siano estesi agli utenti idrici i servizi già disponibili per i clienti elettrici e gas titolari di bonus sociale ed in particolare le comunicazioni relative all'ammissione e al rinnovo della compensazione, nonché lo specifico portale che consente all'utente la verifica dello stato di avanzamento della sua pratica;

- la deliberazione 227/2018/R/idr ha altresì previsto che siano poste in essere tutte le possibili sinergie con la gestione dei bonus sociali elettrico e gas compreso il riallineamento del periodo di agevolazione delle diverse compensazioni al fine di semplificare la presentazione delle domande di rinnovo per gli utenti e di ridurre i costi di gestione di SGAtè.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 336/2017/A l’Autorità ha stipulato una nuova Convenzione con ANCI per il periodo 1 marzo 2017 – 29 febbraio 2020 per le attività di manutenzione adeguativa ed evolutiva di SGAtè per i settori elettrico e gas;
- la Convenzione ha anche per oggetto l’individuazione delle modalità con cui procedere a sviluppi modificativi di SGAtè qualora si rendessero necessari a fronte di provvedimenti normativi o regolatori (articolo 1, lettera c) e prevede all’articolo 1, comma 1.4 che “...*le attività di sviluppo di cui al comma 1.1 lettera c) sono disciplinate da appositi Atti integrativi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione qualora approvati dall’Autorità*” e che “*per le attività di sviluppo viene assicurata a titolo di garanzia, una attività di manutenzione correttiva per un anno a partire dal collaudo*”;
- la misura del patrimonio *software* relativo al sistema informatico SGAtè è effettuata con la metodologia dei *Function Points*;
- ANCI, a valle di incontri tecnici con gli uffici dell’Autorità e le associazioni rappresentative dei gestori idrici, nonché della discussione di diverse proposte alternative con i medesimi uffici dell’Autorità, in data 5 aprile 2018 ha presentato una offerta per le attività di primo avvio del bonus sociale idrico coerenti con il TIBSI per un totale di 1.750,5 *Function Points* in relazione alle modifiche del patrimonio *software* e, considerate anche le attività di accompagnamento, atte a consentire:
  - ✓ la presentazione della domanda per il bonus sociale idrico a partire dal 1 luglio 2018;
  - ✓ il riallineamento dei periodi di agevolazione dei diversi bonus in capo al medesimo cliente/utente;
  - ✓ lo scambio informativo con i gestori;
  - ✓ le opportune interazioni con gli EGA e l’Autorità;
  - ✓ una prima formazione dei comuni, dei CAF e dei gestori sulle modalità di interazione con SGAtè.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare l’offerta presentata da ANCI e riassunta, negli aspetti economici, all’Allegato A poiché è atta a consentire la presentazione e gestione della domanda di bonus idrico a partire dal 1 luglio 2018;
- prevedere che, con successiva determinazione del Direttore della Direzione *Advocacy* Consumatori e Utenti, vengano più precisamente dettagliate, fra gli

- altri aspetti attuativi, le previsioni relative alla costituzione della anagrafica gestori presso SGAtè;
- prevedere che la copertura dei costi relativi all'attività di sviluppo modificativo di SGAtè, per la gestione del bonus sociale idrico, sia a carico del Conto appositamente costituito presso CSEA, di cui all'articolo 9, comma 9.4 del TIBSI;
  - rinviare a successivo provvedimento l'adeguamento della convenzione ARERA-ANCI 1 marzo 2017- 29 febbraio 2020 al fine di estendere pienamente tale Convenzione al settore idrico ed integrare a tale scopo le tabelle 1 e 2 dell'allegato B alla medesima Convenzione

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Approvazione dell'Atto integrativo alla Convenzione tra l'Autorità e l'Associazione Nazionale dei comuni italiani 1 marzo 2017 – 29 febbraio 2020*

- 1.1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 1.4 della Convenzione tra l'Autorità e l'Associazione Nazionale dei comuni italiani 1 marzo 2017 – 29 febbraio 2020 è approvato l'“Atto integrativo per le attività di sviluppo del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAtè) funzionali alla prima operatività del bonus sociale idrico”, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### **Articolo 2**

*Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali*

- 2.1 Gli oneri derivanti dalle attività previste dall'Allegato A sono poste a carico del *Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico*, di cui all'articolo 9, comma 9.4 del TIBSI.
- 2.2 La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali provvede alla erogazione dei fondi a copertura dei costi sostenuti dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani in attuazione 1 con le modalità previste dall'articolo 14 e dall'articolo 18 della Convenzione di cui al comma 1.1.

### **Articolo 3**

*Disposizioni finali*

- 3.1 E' dato mandato al Direttore della Direzione *Advocacy* Consumatori e Utenti per la gestione attuativa del presente Atto integrativo, anche attraverso apposite determinazioni.

- 3.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Associazione Nazionale Comuni Italiani e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.
- 3.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 aprile 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*